



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO ED ONORARIO

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario”, in conformità a quanto disposto dall’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, come sostituito dall’art. 53 della Legge n. 182/2025, dall’art. 15, c.2, della Legge n. 311/1958 e dal D.M. n. 261/2026 ed individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2 - Requisiti per il conferimento del titolo

1. L’Ateneo può conferire il titolo di “Professore Emerito” ai professori ordinari qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia, e il titolo di “Professore Onorario” qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università nel ruolo di professore di prima fascia, fatti salvi i requisiti di cui ai successivi commi.
2. I candidati al titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche;
 - b) non avere subito una sanzione disciplinare più grave della censura o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo;
 - c) non essere cessati dal servizio da più di due anni per collocamento a riposo o dimissioni.
3. In aggiunta ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella valutazione per la proposta di conferimento del titolo, l’Ateneo tiene conto altresì dei seguenti requisiti:
 - a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’Ateneo mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività del docente, attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
 - b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;
 - c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca;
 - e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata

- qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Ateneo.
4. Ai fini del conferimento dei titoli di "Professore Emerito" e "Professore Onorario", il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 3, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 3.

Articolo 3 - Procedura per il conferimento del titolo

1. Il titolo è attribuito dal Ministro, previa delibera del Senato Accademico, su proposta formulata dalla struttura di afferenza del docente, adeguatamente motivata e corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il Senato Accademico acquisisce preliminarmente, per il solo conferimento del titolo di "Professore Emerito", il parere di tre reviewers esterni, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza del docente, individuati dal Rettore, d'intesa con il Prorettore alla ricerca, tenendo conto delle indicazioni della struttura di riferimento.
3. Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.
4. La proposta di conferimento del titolo è inviata, entro i 90 gg precedenti la scadenza del biennio di cui all'art. 2 comma 2 lettera c), dal Rettore al Ministero, corredata da idonea documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento.

Articolo 4 - Attività didattica, di ricerca, e modalità di partecipazione agli organi.

1. Fermo restando che ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari non possono competere prerogative accademiche, intendendosi per tali l'esercizio di ruoli gestionali o di rappresentanza all'interno dell'Ateneo ovvero diritti e poteri decisionali, ai Professori Emeriti e Onorari sono consentite attività didattiche, di ricerca e la partecipazione agli organi secondo quanto indicato nei commi successivi.
2. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito o oneroso ove compatibile con le norme di legge, da parte del Consiglio di Dipartimento e può far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.
3. Il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività di ricerca nell'ambito della struttura cui afferisce.
4. Può coordinare progetti di ricerca di cui sia il responsabile, anche finanziati da enti pubblici o privati. Il Professore Emerito od Onorario può ricevere compensi per il lavoro in progetti di

ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi. Può inoltre essere coordinatore di progetti conto terzi previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato.

5. Il Professore Emerito od Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fa parte al momento del collocamento a riposo e a cui continua ad afferire. Partecipa altresì alle riunioni del Collegio didattico o di dottorato, ove titolare di insegnamento.

Articolo 5 - Norme transitorie e finali

1. L'elenco dei Professori Emeriti e Onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ateneo.
2. Nel presente Regolamento, tutti i soggetti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.